



## REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO

### Ambasciatori dei Mieli® e ApiDidattica®

#### e concessione del patrocinio

---

### Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per la concessione del marchio Ambasciatori dei Mieli, del marchio nominativo ApiDidattica e del patrocinio dell'associazione Ambasciatori dei Mieli APS, di seguito citata con l'abbreviazione 'AMi'.

Per marchio si intende l'insieme di logo, logotipo, nome, font e segni grafici distintivi qui illustrati:

Ambasciatori dei Mieli



APIDIDATTICA



I marchi identificano le attività organizzate, gestite e svolte da AMi, sia nei confronti delle persone associate che verso terzi, anche in collaborazione con soci e socie o con altri soggetti sia pubblici che privati. Se accompagnati dalla scritta 'Con il patrocinio di Ambasciatori dei Mieli APS' o 'Con il patrocinio e il sostegno di Ambasciatori dei Mieli APS' l'attività deve intendersi patrocinata e non direttamente organizzata.

Il patrocinio rappresenta il riconoscimento formale, da parte di AMi, del valore culturale, educativo e promozionale di un'iniziativa o di un progetto proposto da soggetti terzi, in coerenza con le finalità statutarie dell'associazione.

Il concetto di patrocinio si inserisce nella tradizione giuridica e associativa italiana quale forma di sostegno morale e simbolico: l'ente patrocinante esprime la propria adesione ai valori di un'iniziativa, conferendo autorità e visibilità, senza assumere responsabilità organizzative o economiche dirette.

### Art. 2 – Soggetto titolare

Il marchio AMi e il marchio nominativo ApiDidattica sono marchi regolarmente registrati. Soggetto titolare del marchio AMi, del marchio nominativo ApiDidattica e dell'istituto del patrocinio è AMi, che esercita tutte le competenze, previste dal presente regolamento e dalla legge, attraverso i propri organi statutari.

Il marchio del progetto Donne dei Mieli è da intendersi come declinazione grafica del marchio AMi.



### **Art. 3 – Utilizzo del marchio e concessione del patrocinio**

Previa autorizzazione del titolare, i marchi AMi e/o ApiDidattica possono essere utilizzati da parte di tutti i soggetti associati, per i seguenti scopi:

- in occasione di attività organizzate direttamente da AMi, anche in collaborazione con socie, soci o soggetti terzi;

nelle seguenti forme:

- nella comunicazione cartacea (depliant, manifesti, locandine, striscioni, brochure per incontri e materiali similari);
- nella comunicazione digitale (testi e/o banner per siti web, newsletter, mail, social network e ogni altro canale virtuale);
- qualsiasi altra forma utile allo scopo divulgativo.

Il patrocinio di AMi può essere concesso:

- sia a soggetti associati che non associati, sia pubblici che privati
- in occasione di iniziative ritenute coerenti con i valori e le finalità associative, previa valutazione discrezionale del Consiglio Direttivo o di persona incaricata dal CD.

Il patrocinio, quando concesso, dovrà essere menzionato nella comunicazione divulgativa dell'iniziativa e in tutti i documenti inerenti con la dicitura: "Con il patrocinio di" posta in prossimità del marchio, oppure dalla dicitura completa 'Con il patrocinio di Ambasciatori dei Mieli APS'. La concessione del patrocinio non implica in alcun modo il sostegno finanziario dell'associazione, salvo diverso accordo.

In caso di accordo di sostegno economico, diretto oppure tramite la fornitura di beni e materiali o la disponibilità di personale volontario, la dicitura accompagnatoria dovrà essere 'Con il patrocinio e il sostegno di' posta in prossimità del marchio, oppure dalla dicitura completa 'Con il patrocinio e il sostegno di Ambasciatori dei Mieli APS'.

Sia nell'uso di attività organizzate direttamente da AMi che per attività patrocinate, il marchio ApiDidattica è sempre accompagnato dal marchio AMi.

### **Art. 4 – Criteri generali di concessione del patrocinio**

La concessione del marchio o del patrocinio sono subordinati alla verifica da parte del Consiglio Direttivo, direttamente o tramite persona incaricata, dei seguenti criteri:

- i prodotti, i servizi o le iniziative proposte devono possedere requisiti di qualità, valutati in fase di richiesta;
- i prodotti, i servizi o le iniziative devono essere congruenti con lo statuto di AMi e con i valori di promozione, valorizzazione e diffusione della conoscenza dell'apicoltura e dei prodotti dell'alveare;
- l'attività del richiedente deve contribuire al rafforzamento dell'immagine e della missione di AMi;
- l'iniziativa deve avere una chiara finalità culturale, educativa, scientifica o di sensibilizzazione pubblica, in linea con i principi del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e con lo statuto di AMi.
- le attività non devono essere direttamente finalizzate al commercio o alla promozione commerciale di miele o prodotti dell'alveare. Fanno eccezione specifici eventi valutati preventivamente dal Consiglio Direttivo, in particolare quelli collegati alla promozione di concorsi riconosciuti dall'Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele e dei mieli selezionati.

AMi si riserva di richiedere idonee attestazioni e documentazioni, di richiedere informazioni utili all'approvazione della concessione, ovvero di effettuare verifiche ed eseguire gli opportuni controlli.



## **Art. 5 – Contenuto e caratteristiche della licenza d'uso e del patrocinio**

I marchi e il patrocinio potranno essere utilizzati dal richiedente esclusivamente per le attività specificate nella richiesta approvata.

L'uso del marchio e la concessione del patrocinio non sono trasferibili a terzi.

L'uso del marchio e la concessione del patrocinio hanno durata limitata alla singola iniziativa o, nel caso di progetti continuativi, al periodo espressamente indicato nel provvedimento di concessione. Alla scadenza, il richiedente che intenda utilizzare e avvalersi nuovamente dei marchi o patrocinio dovrà presentare una nuova domanda.

## **Art. 6 – Diritti e doveri di chi utilizza marchio e patrocinio**

Chi utilizza il marchio e/o il patrocinio assume i seguenti obblighi:

- utilizzare i marchi e/o la dichiarazione di patrocinio entro i limiti e le modalità approvate da AMi;
- astenersi da qualsiasi attività che possa, anche indirettamente, arrecare danno all'immagine di AMi e del marchio stesso;
- essere disponibile a fornire informazioni e assoggettarsi alle verifiche e ai controlli di AMi;
- adempiere a tutte le misure correttive indicate a seguito dei controlli di cui al punto precedente;
- non utilizzare il marchio o il patrocinio a fini di pubblicizzare o commercializzare direttamente i prodotti dell'alveare;
- utilizzare il marchio e/o il patrocinio per attività che abbiano come scopo la promozione e la valorizzazione dell'apicoltura e dei prodotti dell'alveare e per tutte quelle attività conformi allo statuto di AMi;
- è possibile utilizzare il marchio nei colori originali, in bianco e nero o in negativo, ma non è possibile variarne le proporzioni;
- non fare uso del marchio o della dicitura del patrocinio prima di aver ricevuto l'approvazione scritta – anche via posta elettronica – da parte di AMi;
- su richiesta del Consiglio Direttivo o di persona incaricata dallo stesso, alla conclusione dell'iniziativa, fornire una breve relazione consuntiva sull'evento o il progetto patrocinato.

## **Art. 7 – Procedura di richiesta e di rilascio**

Il soggetto che intende ottenere la concessione del marchio e/o del patrocinio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, utilizzando il modulo apposito predisposto nell'apposita area del sito [www.ambasciatorimieli.it](http://www.ambasciatorimieli.it), almeno 20 giorni prima della data dell'evento o della data prevista per l'inizio dell'uso del marchio o della diffusione dei materiali recanti il patrocinio.

La domanda deve contenere:

- indicazione del marchio richiesto e/o della tipologia di concessione (uso del marchio o patrocinio);
- riferimenti anagrafici del soggetto richiedente (persona fisica o ente) e della persona fisica responsabile dell'utilizzo;
- descrizione della tipologia di attività, dei prodotti o dei servizi per cui il marchio e/o il patrocinio vengono richiesti;



Ambasciatori dei Mieli - Regolamento d'uso del marchio e del patrocinio

- tutte le informazioni utili alla corretta divulgazione dell'evento da parte di AMi
- fac-simile del materiale grafico con il marchio e/o la dicitura del patrocinio già inseriti;
- dichiarazione di presa visione e accettazione degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Verificata la regolarità della documentazione prodotta, il Consiglio Direttivo, anche attraverso persona incaricata, esprime entro 10 giorni dalla ricezione della domanda il proprio parere in merito alla concessione. Qualora si rilevi la necessità di acquisire ulteriore documentazione a corredo della domanda, il termine di conclusione del procedimento può essere prorogato fino a ulteriori 10 giorni.

Gli utilizzatori del marchio e del patrocinio vengono iscritti in un apposito registro.

Per le richieste pervenute in tempi inferiori a 20 giorni precedenti l'evento non si garantisce l'evasione in tempi utili e quindi la possibilità di esposizione del marchio o del patrocinio.

## **Art. 8 – Controlli – Decadenza e revoca**

Nel caso in cui vengano accertate difformità rispetto alla richiesta approvata, utilizzi non autorizzati, modifiche non comunicate, o comportamenti lesivi dell'immagine di AMi, l'associazione può adottare motivati provvedimenti di revoca della concessione del marchio e/o del patrocinio, con effetto immediato.

Il venir meno delle condizioni che hanno determinato la concessione, previo accertamento, comporta la risoluzione automatica della stessa. In caso di revoca, qualsiasi riferimento al marchio e/o al patrocinio di AMi deve essere rimosso immediatamente dai materiali di comunicazione.

I provvedimenti di revoca o la valutazione di provvedimenti disciplinari nei confronti del soggetto richiedente sono adottati dagli organi competenti di AMi nel rispetto delle garanzie procedurali previste dallo statuto associativo.

## **Art. 9 – Natura giuridica del patrocinio e riferimenti normativi**

Il patrocinio di AMi costituisce un atto di riconoscimento e di sostegno morale e simbolico, privo di valore economico diretto, che l'associazione concede sulla base della propria autonomia statutaria e della propria missione culturale.

In tale quadro, si richiamano i seguenti riferimenti normativi e di prassi:

- Artt. 36–42 del Codice Civile (associazioni non riconosciute e riconosciute): disciplinano l'autonomia degli enti associativi nella gestione delle proprie attività e nell'adozione di atti dispositivi della propria immagine;
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore: riconosce agli Enti del Terzo Settore la possibilità di perseguire finalità di interesse generale anche attraverso strumenti di natura non economica, tra cui il sostegno simbolico a iniziative coerenti con la propria missione (artt. 4, 5 e 6);
- Prassi consolidata degli enti culturali e no-profit: il patrocinio è strumento diffuso e riconosciuto nella prassi associativa italiana per valorizzare iniziative meritevoli senza impegno finanziario diretto da parte dell'ente concedente;
- Principi generali in materia di marchi d'impresa (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della Proprietà Industriale, artt. 7 e ss.): il marchio di un'associazione costituisce un segno distintivo tutelato, la cui concessione in uso è disciplinata dal titolare nel rispetto dei diritti esclusivi riconosciuti dalla legge.

Il presente regolamento è adottato nell'esercizio dell'autonomia normativa di AMi e si inserisce nel più ampio quadro delle regole di funzionamento dell'associazione, nel rispetto dello statuto vigente.



## **Art. 10 – Esonero da responsabilità**

La concessione del patrocinio di AMi ha esclusivamente valore di riconoscimento simbolico e morale dell'iniziativa o del progetto del richiedente. Essa non comporta, in nessun caso, alcuna responsabilità di AMi in merito a:

- l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento dell'iniziativa patrocinata;
- i contenuti, le informazioni e le dichiarazioni diffuse nell'ambito dell'iniziativa;
- gli esiti, i risultati o le conseguenze dell'iniziativa stessa;
- eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento dell'iniziativa;
- obbligazioni di natura contrattuale o extracontrattuale assunte dal soggetto beneficiario nei confronti di terzi.

Il soggetto beneficiario si assume pertanto piena ed esclusiva responsabilità dell'iniziativa, manlevando AMi da qualsiasi pretesa, azione o richiesta risarcitoria avanzata da terzi in connessione con l'evento o il progetto patrocinato.

Tale clausola trova fondamento nei principi generali in materia di responsabilità civile (artt. 2043 e ss. del Codice Civile) e nella distinzione legale tra patrocinio come atto di sostegno simbolico e assunzione di responsabilità organizzativa od economica. La concessione del nome o del marchio di AMi a un'iniziativa non integra, di per sé, una posizione di garanzia nei confronti di terzi, in assenza di specifici impegni assunti in forma scritta.

AMi si riserva di richiedere al beneficiario idonea copertura assicurativa per l'iniziativa patrocinata, a tutela dei propri soci coinvolti, qualora la natura o la dimensione dell'evento lo rendesse opportuno.

---

[www.ambasciatorimieli.it](http://www.ambasciatorimieli.it)

[comunicazione@ambasciatorimieli.it](mailto:comunicazione@ambasciatorimieli.it)